

COMUNE DI ARGUSTO

Via Francesco Spasari, 97 88060 (Provincia di Catanzaro)

☎0967/91081 📠0967/91193 ✉info@comuneargusto.it



REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 29/05/2017

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
Art. 3 - RILASCIO E DURATA DELLE CONCESSIONI	pag. 3
Art. 4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE	pag. 4
Art. 5 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE	pag. 4
Art. 6 - SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI	pag. 4
Art. 7 - ESTINZIONE	pag. 5
Art. 8 - REVOCA	pag. 5
Art. 9 - DECADENZA	pag. 5
Art. 10 - PROCEDURE	pag. 5
Art. 11 - NORME TRANSITORIE	pag. 5
Art. 12 - NORME FINALI	pag. 6
Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 6

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento comunale disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nel cimitero del Comune di Argusto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sanità ed igiene.

ART. 2

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero soggetto al regime dei beni demaniali ex art. 824 del C.C., attribuisce al concessionario il diritto d'uso temporaneo di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune.

2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della concessione o in caso di rinuncia o di decadenza, divengono di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- per le cappelle private, le salme destinate ad esservi raccolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione.

4. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione.

5. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, cellette cinerarie).

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone i cui importi sono determinati con atto della Giunta Comunale.

ART. 3

RILASCIO E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le aree cimiteriali destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia e Cappelle vengono assegnate con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, il conseguente atto di concessione sottoscritto tra il legale rappresentante dell'ente ed il concessionario deve essere stipulato, a pena di automatica decadenza, entro 3 (tre) mesi dalla data di esecutività della Delibera autorizzativa.

2. La concessione delle aree destinate alle sepolture private per inumazione è rilasciata dal Sindaco in occasione dell'avvenuto decesso delle persone cui sono destinate.

3. La concessione dei loculi cimiteriali per sepoltura individuale è rilasciata dal Sindaco in occasione dell'avvenuto decesso delle persone cui sono destinate.

4. La concessione per ossari e cellette cinerarie è rilasciata dal Sindaco solo in presenza di resti o ceneri.

5.Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni, tutte le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di stipula della concessione.

6.La durata per di concessione è la seguente:

- a. 99 anni, per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia o Cappelle;
- b. 20 anni, per le aree destinate alle sepolture private per inumazione;
- c. 30 anni per i loculi comunali per sepoltura individuale;
- d. 30 anni per ossari e cellette cinerarie.

7.Allo scadere della concessione, su richiesta degli eredi, sarà possibile rinnovare la concessione per uguale periodo previo il pagamento di apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale

ART.4 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. La concessione per sepoltura può avvenire nel caso di:

- persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel Comune;
- persone, che ovunque decedute, avevano al momento della morte la residenza nel Comune;
- persone, che ovunque decedute, erano nate nel Comune;
- persone che, indipendentemente dalla residenza, siano concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale e/o di famiglia;
- persone non residenti, genitori o figli di persone residenti o aventi il proprio coniuge residente o sepolto nel cimitero comunale.

2. La concessione dei loculi cimiteriali, sarà numerica e progressiva e verrà rilasciata di volta in volta soltanto ai familiari della persona deceduta.

3. Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale previa relazione dei Servizi sociali e/o dell'Ufficio competente per particolari evenienze.

ART.5 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

1.L esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario o ai suoi eredi o aventi causa.

ART.6 SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

1.Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo. Non ha pertanto validità nei confronti della Pubblica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione.

2.Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi, i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio Demografico entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione.

ART.7 ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero fatto salvo, in quest' ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R.n. 285/1990.

ART.8 REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o di parte di essa, nonché di manufatti concessi in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Rientra nel potere del Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dichiarare in qualsiasi momento la revoca per gravi motivi o per violazione di legge o di regolamento.

ART.9 DECADENZA

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 30 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b. in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- d. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e. per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;
- f. per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del servizio tecnico.

ART.10 PROCEDURE

1. I procedimenti finalizzati al rilascio delle concessioni cimiteriali, disciplinate dal presente regolamento sono di competenza del Servizio Tecnico.

2. La richiesta di concessione deve contenere l'indicazione della persona o della famiglia cui la sepoltura è destinata ed il vincolo di parentela se il richiedente è diverso.

ART.11 NORME TRANSITORIE

1. Le concessioni assegnate prima del presente Regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione originario, fatta eccezione per i subentri nella titolarità delle concessioni per i quali si applicherà l'art. 6 del presente regolamento.

Il presente regolamento si applicherà altresì:

- In caso di riutilizzo per una nuova sepoltura, con la stipula di un nuovo contratto.
 - Per le richieste di loculi e aree già acquisite al protocollo dell'Ente e non ancora assegnati alla data della sua entrata in vigore.
2. Le concessioni pregresse, allo scadere del periodo previsto, potranno essere rinnovate secondo le procedure del presente regolamento.
3. Le concessioni di aree per tombe o cappelle di famiglia, precedentemente assegnate e ad oggi non utilizzate, saranno revocate, qualora il concessionario non presenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e previa comunicazione ufficiale, il progetto del manufatto che dovrà essere comunque realizzato entro due anni.

ART.12 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285 del 10/09/1990

ART.13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Argusto e sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni concernenti la disciplina delle concessioni di loculi ed aree cimiteriali nel Cimitero di Argusto.